

COMUNE DI SAINT-OYEN

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

E

PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 22/97 del 29 settembre 1997
(visto Co.Re.Co. prot. n. 3395 del 27.11.1997)

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 3.12.1997 al 1.1.1998

SOMMARIO

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

- Art. 1 - Disposizioni generali
- Art. 2 - Occupazioni permanenti e temporanee
- Art. 3 - Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 4 - Procedimento per il rilascio delle concessioni
- Art. 5 - Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 6 - Disciplinare
- Art. 7 - Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti - Diritti di terzi
- Art. 8 - Prescrizioni per le occupazioni
- Art. 9 - Revoca della concessione
- Art. 10 - Decadenza della concessione
- Art. 11 - Sospensione delle concessioni
- Art. 12 - Rinnovo delle concessioni
- Art. 13 - Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 14 - Disposizioni generali
- Art. 15 - Graduazione della tassa - Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche
- Art. 16 - Criteri per la determinazione della tassa
- Art. 17 - Misurazione dell'area occupata - criteri
- Art. 18 - Tariffe
- Art. 19 - Maggiorazioni e riduzioni
- Art. 20 - Denuncia e versamento della tassa
- Art. 21 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art. 22 - Sanzioni

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 1 Disposizioni generali

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

ART. 2 Occupazioni permanenti e temporanee

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

ART. 3 Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale. La domanda deve contenere:

- le generalità e domicilio del richiedente;
- il motivo ed oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza: E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

ART. 4 Procedimento per il rilascio delle concessioni.

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della legge 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.

Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dalla legge 241/1990.

In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

ART. 5

Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono state rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni.
- d) a termine, per la durata massima di anni uno.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Se ritenuto opportuno o necessario, il Sindaco potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.

Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate località, il Sindaco potrà disporre l'esonero della presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.

Art. 6

Disciplinare

1. Il disciplinare o il contratto di cui al precedente articolo 5 dovranno provvedere di:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
 - c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi o consuetudini o che saranno imposte dalla Amministrazione;
 - d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
 - g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
 - h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
 - i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere

come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non potrà addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;

- l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
2. Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

Art. 7

Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti - diritti di terzi

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

ART.8

Prescrizioni per le occupazioni

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

E' vietato al concessionario di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che lo stesso non ne abbia ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la presentazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

Art. 9

Revoca delle concessioni

1. Qualora per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.

4. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno

eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.

7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

ART. 10

Decadenza della concessione

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella legge e nel presente Regolamento.

2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:

a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi della definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatogli;

b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione.

c) mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;

3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 9.

ART. 11

Sospensione delle concessioni

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto della stima della tassa pagata in anticipo inferiore al periodo non giunto, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, nè il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

ART. 12

Rinnovo delle concessioni

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 90 giorni prima della scadenza.

ART. 13

Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 14

Disposizioni generali

Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del D.L. 15.11.1993, n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello stato e della provincia o al demanio statale.

In ordine alle facoltà di tassazione di alcune fattispecie di occupazione, previste dall'art. 3 della L. 28.12.1995, n. 549, la tassa:

- non è dovuta per le occupazioni con tende o simili fisse o retrattili in caso di occupazione temporanea;
- non è dovuta per i passi carrabili;
- non è dovuta per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico privato nelle aree a ciò destinate dal Comune
- non è dovuta per le occupazioni permanenti o temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola.

ART. 15

Graduazione della tassa - Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 14 sono classificate come segue:

Strade, spazi ed aree pubbliche di 1^ categoria:

- 1 - Via Roma
- 2 - Via Chavanne
- 3 - Via Montée (per la parte compresa nel centro abitato ed in zona F1)
- 4 - Via Flassin (incluso piazzale all'incrocio con via Condemine)
- 5 - Via Verraz
- 6 - Via Condemine
- 7 - Via della Chiesa (comprensiva del piazzale)
- 8 - Place Julien Proment (piazzale della Chiesa)
- 9 - Via Pellissier
- 10 - Strada del Gaz
- 11 - Strada Pisseur
- 12 - Strada Flassin
- 13 - Zona Prenoud (area sportiva)
- 14 - Piazzale all'incrocio tra via Montée e via Flassin
- 15 - Piazzale impianti di risalita
- 16 - Piazzale antistante il Municipio
- 17 - Piazzale antistante il Centro Anziani

Strade, spazi ed aree pubbliche di 2^ categoria:

- 1 - Strada Barasson
- 2 - Via Montée (per la parte compresa in zona E)
- 3 - Piazzale Cimitero
- 4 - Piazzale Lago Tajana

ART. 16

Criteri per la determinazione della tassa

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento dell'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento;

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

ART. 17

Misurazione dell'area occupata - Criteri

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

I vasi delle piante, le balaustre e ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ART. 18

Tariffe

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 15.

Per le **occupazioni permanenti** la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le **occupazioni temporanee** la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 15, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

A tale scopo vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:

- a) occupazioni fino a 12 ore: riduzione del 20%
- b) occupazioni da 12 fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera. Vengono inoltre distinte le seguenti fattispecie:
 - A) Occupazioni da parte di attività ambulanti
 - B) Occupazioni da parte di pubblici esercizi.
 - C) Occupazioni da parte di produttori agricoli.

- D) Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
- E) Occupazioni per attività edilizia.
- F) Occupazioni da parte di attività commerciali.
- G) Altri tipi di occupazione.

Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 50 per cento.

Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art. 19 del presente regolamento.

ART. 19

Maggiorazioni e riduzioni

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a)** per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali, a richiesta degli interessati, venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al 10%;
- b)** per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta del 50%.
- c)** per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta al 50%.

Le riduzioni di tariffa previste per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 507/93 si cumulano tra loro. Pertanto, per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, si applicano contemporaneamente le riduzioni di cui ai commi 1 e 8 dello stesso articolo.

ART. 20

Denuncia e versamento della tassa

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il versamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore alle cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Non si fa luogo al versamento se la tassa dovuta non è superiore a Lire 20.000.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta.

In tal caso il pagamento della tassa, ferma restando la facoltà di versamento in 4 rate annuali uguali deve essere:

- effettuato entro giorni 5 dall'inizio dell'occupazione;

La tassa, se di importo superiore a L. 500.000 per ogni occupazione, può essere corrisposta in 4 rate, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

ART. 21

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

ART. 22

Sanzioni

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 N. 383 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.4.1992 n. 285 (e successive modificazioni).

DETERMINAZIONI IN MERITO AI TRIBUTI E ALLE TARIFFE COMUNALI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- L'art. 54 del D. Lgs. N. 446/97, modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 23.03.1998, n. 56, che stabilisce che i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del Bilancio di previsione;
- Il combinato disposto dall'art. 117, comma 3, della L.R. n. 54/1998 e dell'art. 42 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000, che attribuisce alla competenza del Consiglio l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- La sentenza della V commissione del Consiglio di Stato n. 4650 in data 08.11.1996, con la quale si afferma, tra l'altro, che anche l'aggiornamento tariffario rientra nella disciplina generale delle tariffe, la cui competenza è riservata al Consiglio comunale;
- Il Regolamento comunale per la disciplina dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni;
- L'art. 9, lett. c), del Regolamento n. 1/1999, che prevede quale allegato al Bilancio di Previsione Pluriennale, le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e, per i servizi a domanda individuale, la deliberazione che stabilisce oltre alle tariffe, anche il tasso di copertura in percentuale del costo complessivo di gestione dei servizi stessi che si intende assicurare con i proventi degli utenti e con i contributi a specifica destinazione e per i servizi a domanda individuale, dei tassi di copertura del costo di gestione dei servizi stessi;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 39/2000 del 29.12.2000 con cui venivano determinate per l'anno 2001 le tariffe, aliquote d'imposta, variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, stabilite e già in vigore nel corso del 2000 secondo quanto di seguito riportato:

- ❑ aumento delle tariffe della tassa rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) nella maniera seguente:

| | | |
|-----------|----|-------|
| • Cat. 1^ | L. | 960 |
| • Cat. 2^ | L. | 330 |
| • Cat. 3^ | L. | 1.170 |
| • Cat. 4^ | L. | 480 |
| • Cat. 5^ | L. | 480 |
- ❑ Conferma delle tariffe per il servizio acquedotto;
- ❑ conferma dell'aliquota unica del 4 (quattro) per mille e della detrazione abitazione principale di L. 200.000 per l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
- ❑ Mantenimento, a tariffe invariate, della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (T.O.S.A.P.);
- ❑ Mantenimento, a tariffe invariate, dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- ❑ Conferma dei diritti di segreteria per gli atti relativi al settore tecnico;

Dato atto che ai sensi del disposto di cui ai commi 14 e 20 dell'art. 31 della legge 448/1998, in assenza di apposito atto che abolisca e/o sostituisca la T.O.S.A.P. con un canone, questa continua ad essere applicabile;

Dato atto che ai sensi del disposto di cui ai commi 28 e 30 dell'art. 31 della legge 448/1998 il corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura costituisce quota di tariffa ai sensi degli art. 134 e ss. della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e base imponibile ai fini dell'IVA;

Dato atto che la tassa smaltimento rifiuti non è stabilita mediante aliquota e che pertanto la sua determinazione rientra nella competenza consigliare;

Ritenuto di aumentare del 10% le tariffe della Tassa Rifiuti Solidi Urbani per l'anno 2002

Dato atto che il tasso di copertura della spesa del servizio smaltimento rifiuti previsto nel Bilancio di Previsione 2001 era pari all' 73,17%

Ritenuto di dover modificare il regolamento comunale sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 26/95 del 17.07.1995 (Visto CO.RE.CO n. 4010 del 19.09.1995) prevedendo la riscossione della tassa rifiuti unitamente al tributo ambientale di competenza regionale direttamente dal Comune mediante utilizzo del c/c postale intestato alla Tesoreria o mediante versamento diretto al Tesoriere

Rilevato che nell'ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale il Comune gestisce direttamente quello della pista di Fondo e del trasporto scolastico;

Considerato che per quanto riguarda il servizio di trasporto questa Amministrazione non ritiene, per il momento, di introdurre una tariffa per il servizio suddetto e che pertanto il tasso di copertura del servizio è pari a 0%;

Considerato che per la gestione diretta da parte del Comune della Pista di Fondo nel bilancio di previsione per il corrente esercizio possono iscriversi entrate per un totale di € 25.480,00 e spese per un totale di € 30.820,00, per cui il tasso di copertura in percentuale dei costi risulta del 82,67%:

Sentito il Sindaco proporre per l'anno 2002 quanto segue.

- Conferma delle tariffe per il servizio acquedotto con una previsione di copertura del 52,54%
- Conferma dell'aliquota unica del 4 (quattro) per mille e della detrazione abitazione principale di €. 103,29 pari a L. 200.000 per l'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- Mantenimento, a tariffe invariate, della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (T.O.S.A.P.);
- Mantenimento, a tariffe invariate, dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- Aumento del 10% delle tariffe della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) in modo da garantire il tasso di copertura in percentuale dell'89,02%;
- Conferma dei diritti di segreteria per gli atti urbanistici;

Verificato l'attuale stato di applicazione di aliquote e tariffe nel Comune;

Ritenuto di dover procedere alla trasformazione dell'importo unitario delle tariffe e dei tributi locali dalle lire all'Euro moneta unica in circolazione a partire dal 28.02.2002;

Visto il D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, art. 3, che prevede, qualora l'importo in lire non costituisca autonomo importo monetario da contabilizzare o da pagare ed occorra convertirlo in euro, la conversione con almeno due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire e tre cifre decimale, nel caso di importi originariamente in centinaia di lire

Preso atto che il segretario comunale, ai sensi della normativa vigente, ha espresso parere favorevole di legittimità e di regolarità contabile;

DELIBERA

1. **di determinare** per l'anno 2002 in merito alle tariffe, ai tributi e ai servizi comunali quanto segue:

➤ **aumento** del 10% delle tariffe della tassa rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) nel modo seguente:

| | | |
|-------------------------------|---|--------------|
| ○ - Cat. 1[^] | € | 0,545 |
| ○ - Cat. 2[^] | € | 0,187 |
| ○ - Cat. 3[^] | € | 0,664 |
| ○ - Cat. 4[^] | € | 0,272 |
| ○ - Cat. 5[^] | € | 0,272 |

➤ **Conferma** delle tariffe per il servizio acquedotto con una previsione di copertura del 52,54%;

➤ **conferma** dell'aliquota unica del 4 (quattro) per mille e della detrazione abitazione principale di €. 103,29 per l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

- **Mantenimento**, a tariffe invariate, della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (T.O.S.A.P.);
 - **Mantenimento**, a tariffe invariate, dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
 - **Conferma** dei diritti di segreteria per gli atti urbanistici;
2. **di determinare** nella misura del 82,67% la quota di copertura dei costi complessivi dei servizi a domanda individuale gestiti dal Comune che vengono finanziati con tariffe, contribuzioni ed entrate finalizzate;
 3. **di modificare** con decorrenza 01.01.2002, l'art. 26 del Regolamento comunale per la disciplina dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con provvedimento consiliare n. 26/95 del 17.07.1995, nel modo seguente:
 - a. La riscossione della tassa rifiuti, unitamente al tributo ambientale di competenza regionale, è effettuata direttamente dal Comune, mediante l'utilizzo del c/c postale intestato al servizio di tesoreria comunale o mediante versamento diretto al tesorerie;
 - b. La riscossione avviene in n. 2 rate annuali, o a scelta del contribuente in un'unica soluzione avente scadenza intermedia rispetto alle due rate. Le scadenze sono stabilite dal responsabile dell'ufficio tributi.
 - c. Il tributo regionale è introitato quale servizio per conto terzi ed è versato alla Tesoreria Regionale entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo diversa cadenza richiesta dal beneficiario;
 - d. In caso di mancato pagamento di una o più rate da parte del contribuente il Comune procederà alla riscossione coattiva ai sensi di legge;
 4. **di dare atto** che il presente provvedimento sarà allegato al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2002;
 5. **di prendere atto** dell'allegato: "Conversione tariffe in Euro" (ai sensi D. Lgs. N. 213 del 24.06.98).

TARIFFE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Convertite in Euro come da deliberazione consiliare n. 3/2002 del 26.03.2002

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico per ogni metro quadrato e per anno:

| | | | | |
|---------------------|----|--------|---|--------------|
| - Categoria prima | L. | 34.000 | € | 17,56 |
| - Categoria seconda | L. | 24.000 | € | 12,39 |

Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. Per ogni metro quadrato per anno (riduzione 30%)

| | | | | |
|---------------------|----|--------|---|--------------|
| - Categoria prima | L. | 23.800 | € | 12,29 |
| - Categoria seconda | L. | 17.000 | € | 8,78 |

Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi:

| | | | | |
|---|----|---------|---|---------------|
| - Per ogni Km lineare o frazione per anno (Cat. 1°) | L. | 375.000 | € | 193,67 |
| - Per ogni Km lineare o frazione per anno (Cat. 2°) | L. | 262.500 | € | 135,57 |

Occupazione con seggiovie e funivie

Fino ad un massimo di Km 5

| | | | | |
|----------------|----|---------|---|--------------|
| - Categoria 1° | L. | 100.000 | € | 51,65 |
| - categoria 2° | L. | 70.000 | € | 36,15 |

Superiore a 5 Km è dovuta una maggiorazione di:

| | | | | |
|----------------|----|--------|---|--------------|
| - categoria 1° | L. | 20.000 | € | 10,33 |
| - Categoria 2° | L. | 14.000 | € | 7,23 |

Occupazione di suolo e soprasuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi

Per ogni apparecchio e per anno

| | | | | |
|--|----|--------|---|--------------|
| - Centro abitato | | | | |
| cat. 1^ | L. | 20.000 | € | 10,33 |
| cat. 2^ | L. | 14.000 | € | 7,23 |
| - Zona limitrofa | | | | |
| cat. 1^ | L. | 15.000 | € | 7,75 |
| cat. 2^ | L. | 10.500 | € | 5,42 |
| - Frazioni, sobborghi e zone periferiche | | | | |
| cat. 1^ | L. | 10.000 | € | 5,16 |
| cat. 2^ | L. | 7.000 | € | 3,62 |

Occupazione di suolo con distributori di carburante

Per ogni distributore e per anno

| | | | | |
|--------------------------------|----|--------|---|--------------|
| - Centro abitato | | | | |
| cat. 1^ | L. | 60.000 | € | 30,99 |
| cat. 2^ | L. | 42.000 | € | 21,69 |
| - Zona limitrofa | | | | |
| cat. 1^ | L. | 50.000 | € | 25,82 |
| cat. 2^ | L. | 35.000 | € | 18,08 |
| - Sobborghi e zone periferiche | | | | |
| cat. 1^ | L. | 30.000 | € | 15,49 |
| cat. 2^ | L. | 21.000 | € | 10,85 |
| - Frazioni | | | | |
| cat. 1^ | L. | 10.000 | € | 5,16 |
| cat. 2^ | L. | 7.000 | € | 3,62 |

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazione ordinaria di suolo comunale

Tariffa giornaliera per mq.

| | | | | |
|--|----|-------|---|--------------|
| - Categoria prima | L. | 2.000 | € | 1,03 |
| - Categoria seconda | L. | 1.400 | € | 0,72 |
| In rapporto alla durata e nell'ambito delle categorie | | | | |
| 1. fino a 12 ore (riduzione 20%) e fino a 14 giorni: | | | | |
| - Categoria prima | L. | 1.600 | € | 0,83 |
| - Categoria seconda | L. | 1.120 | € | 0,58 |
| 2. fino a 12 ore (riduzione 50%) e oltre i 14 giorni | | | | |
| - Categoria prima | L. | 800 | € | 0,413 |
| - Categoria seconda | L. | 560 | € | 0,289 |
| 3. oltre le 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni | | | | |
| - Categoria prima | L. | 2.000 | € | 1,03 |
| - Categoria seconda | L. | 1.400 | € | 0,72 |
| 4. oltre le 12 ore e fino a 24 ore (riduz.50%) e oltre i 14 giorni | | | | |
| - Categoria prima | L. | 1.000 | € | 0,52 |
| - Categoria seconda | L. | 700 | € | 0,361 |

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo

Tariffa giornaliera per mq (riduzione del 50% - art. 19)

| | | | | |
|---------------------|----|-------|---|--------------|
| - Categoria prima | L. | 1.000 | € | 0,52 |
| - Categoria seconda | L. | 700 | € | 0,361 |

C) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto: le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50% (art. 45 - comma 5)

D) Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dallo spettacolo viaggiante: la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80% (art. 45 - comma 5)

E) Occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D.L. 507/1993: la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

F) Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia: tariffe di cui alla lettera A) sono ridotte del 50%.

G) Occupazioni per manifestazioni politiche, culturali o sportive: tariffa di cui alla lettera A) ridotta dell'80%

H) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 D.L. 507/1993

La tassa è determinata in misura forfetaria come segue:

| | | | | |
|---|----|--------|---|-------------|
| a) fino a 1 Km e di durata non superiore a 30 gg. | | | | |
| - Categoria prima | L. | 10.000 | € | 5,16 |
| - Categoria seconda | L. | 7.000 | € | 3,62 |
| b) oltre 1 Km e di durata non superiore a 30 gg: | | | | |
| - Categoria prima | L. | 15.000 | € | 7,75 |
| - Categoria seconda | L. | 10.500 | € | 5,42 |